



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Amministrativo

Servizio Acquisti Area Vasta
Settore servizi alberghieri, finanziari, socio-assistenziali,
concessioni e attività di controllo e accesso agli atti

Il direttore

CAPITOLATO SPECIALE

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
PER LA REALIZZAZIONE DI AUDIOVIDEO E SERVIZI FOTOGRAFICI PER
L’AZIENDA USL DI BOLOGNA, L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI BOLOGNA E L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA**



INDICE

- Art. 1 – Oggetto del servizio
- Art. 2 – Caratteristiche del servizio
- Art. 3 – Modalità di consegna
- Art. 4 – Conservazione del materiale audiovisivo e fotografico prodotto e protezione dei dati personali
- Art. 5 – Luogo di esecuzione del servizio
- Art. 6 - Diritti del Committente
- Art. 7 – Durata del servizio
- Art. 8 – Periodo di prova
- Art. 9 - Quantitativi
- Art. 10 – Prezzi del servizio
- Art. 11 – Revisione prezzi
- Art. 12 – Referente della ditta
- Art. 13 – Comportamento del personale della ditta
- Art. 14 - Responsabilità
- Art. 15 - Acquisto in danno
- Art. 16 - Obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi della ditta
- Art. 17 – Obbligo di riservatezza dei dati
- Art. 18 - Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro
- Art. 19 - Penalità
- Art. 20 - Modifiche del contratto e subappalto
- Art. 21 - Risoluzione del contratto
- Art. 22 – Recesso dal contratto
- Art. 23 - Fatturazione, pagamento, ordini e documenti di trasporto
- Art. 24 – Clausole contrattuali di cui all'intesa per la legalità del 19/06/2018 della Prefettura di Bologna
- Art. 25 – Controversie e foro competente



Art.1) Oggetto del servizio

Il servizio ha per oggetto la realizzazione di audiovideo e servizi fotografici per l'Azienda USL di Bologna, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e sarà regolato dalle norme del presente capitolato speciale.

Art. 2) Caratteristiche del servizio

Il servizio richiesto prevede:

Servizi video

- a) Realizzazione di videocomunicati in formato digitale e comunque nei formati richiesti dalle emittenti TV, della durata massima di 5/6 minuti, da diffondere come immagini di supporto alle tv locali e nazionali, in occasione di eventi pubblici che le Aziende realizzeranno durante il periodo contrattuale. Tale servizio è comprensivo della fornitura di video riassuntivi degli eventi, da produrre da giugno a dicembre di ogni anno;
- b) Realizzazione di spot di max 120 - 180 secondi per diffusione sul sito aziendale e sui social network ed eventualmente per messe in onda televisive e/o nelle sale cinematografiche nei formati richiesti. L'offerta si intende comprensiva dei costi di produzione/realizzazione dei video e dei costi relativi all'acquisto degli spazi televisivi;

I servizi di cui ai punti a) e b) dovranno essere realizzati anche per i siti Internet aziendali e dovranno essere fatti anche in videografica cioè senza "girato", con animazioni;
- c) Realizzazione di cortometraggi di durata, rispettivamente, di 5 e 10 minuti;
- d) Realizzazione di dirette televisive in streaming da trasmettere sui siti Internet aziendali.

Servizi fotografici

L'attività di realizzazione dei servizi fotografici comprende:

- e) Realizzazione di servizi fotografici in digitale di documentazione per i Servizi Comunicazione e Relazioni con il cittadino delle Aziende sanitarie, per la produzione di cartelle stampa per conferenze ed iniziative pubbliche, per la realizzazione di periodici aziendali e per i siti intranet e Internet aziendali;
- f) Realizzazione e gestione dell'archivio fotografico delle Aziende, digitalizzato, per un utilizzo confacente alle tecniche attuali di diffusione (Internet, CD rom, stampa digitale) e fornitura delle immagini, su richiesta dei Servizi Comunicazione e Relazioni con il cittadino, per i diversi fabbisogni;
- g) Podcast;
- h) Copertura fotografica delle conferenze stampa e iniziative promosse dalle Aziende Sanitarie e attività di ufficio stampa fotografico relativa.

Si precisa che l'importo indicato nella scheda offerta per il punto h) non sarà oggetto di parametrizzazione.

L'offerta dovrà comprendere ogni onere necessario ai fini del lavoro finito a regola d'arte e secondo le prescrizioni dei diversi Responsabili di Servizio, inclusa la mano d'opera, i



materiali, i noli, i trasporti e l'impiego di ogni apparecchiatura tecnica e di servizio necessaria.

Le ditte assegnatarie devono fornire, se richieste, tutte le certificazioni relative ai controlli di qualità previsti dalla normativa vigente.

L'attività prevista verrà svolta nell'ambito degli obiettivi e dei tempi concordati di volta in volta e comunicati dalla U.O.C. Comunicazione e Relazioni con il cittadino delle Aziende sanitarie, di norma con un preavviso minimo di 24 ore dalla data di consegna del materiale salvo particolari condizioni d'urgenza.

Art. 3) Modalità di consegna

Le modalità di consegna della produzione fotogiornalistica e audio-video dovranno avvenire nei modi concordati con i sopra indicati Servizi Comunicazione e in particolare:

➤ **Produzione fotogiornalistica**

Consegna del numero di fotografie di volta in volta concordate in formato digitale su supporto CD rom, anche previo collocamento in un sito Internet per la selezione delle foto.

Si chiede inoltre l'invio di almeno n. 30 fotografie per ogni evento da far pervenire entro tre ore dall'evento stesso, agli indirizzi mail comunicati dai rispettivi servizi delle Aziende sanitarie.

Per la realizzazione dei media aziendali, consegna al soggetto incaricato dall'Azienda del numero di fotografie concordate in formato digitale su supporto CD rom, anche previo collocamento in un sito Internet per la selezione delle foto.

➤ **Produzione audio-video**

Consegna alle testate tele-giornalistiche locali dei servizi televisivi nei formati descritti all'articolo 2) *Caratteristiche del servizio*. Potranno essere individuate per particolari esigenze delle Aziende ulteriori testate a cui inviare copie dei servizi. La consegna andrà effettuata entro e non oltre tre ore dalla realizzazione delle riprese, assieme alla eventuale cartella stampa.

Per i restanti servizi la consegna dovrà essere effettuata alla U.O. Comunicazione e Relazione con il cittadino delle Aziende sanitarie, con le modalità che saranno individuate di volta in volta.

➤ **Costituzione e gestione dell'archivio**

La Ditta avrà l'obbligo di costituire un archivio anche informatizzato di tutta la produzione fotogiornalistica e audio video separato per ciascuna Azienda Sanitaria, con precise indicazioni dei soggetti e degli eventi ripresi, in modo tale da poter interrogare l'archivio stesso per fornire al Servizio Comunicazione competente i prodotti di volta in volta richiesti. Le Aziende sanitarie avranno ogni diritto sui rispettivi servizi televisivi e sulle immagini per la costituzione dell'archivio. Fotografie e servizi televisivi riguardanti ciascuna Azienda resteranno di esclusiva proprietà delle medesime.

Al termine del contratto la Ditta dovrà restituire l'archivio alle rispettive Aziende sanitarie, ovvero ad altra Ditta eventualmente aggiudicataria di una successiva gara, compreso l'eventuale software, senza spese aggiuntive a carico delle Aziende stesse.



Art. 4) Conservazione del materiale audiovisivo e fotografico prodotto e protezione dei dati personali

La ditta aggiudicataria s'impegna ad osservare il vincolo della massima riservatezza su ogni informazione di cui possa venire a conoscenza durante l'espletamento dell'incarico. È fatto divieto, nel rispetto della normativa vigente, di fotografare e filmare persone fisiche fatta salva la possibilità di sottoscrizione da parte del medesimo soggetto fotografato e filmato della liberatoria (allegate alla presente) salvo le situazioni pubbliche come previsto dalla normativa in vigore e le responsabilità editoriali in capo alle Aziende come previsto dalla normativa in materia. La Ditta ha pertanto l'obbligo di acquisire tali liberatorie, costituire un proprio archivio e darne copia alle Aziende.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679 e D. Lgs n.196/2003, le Aziende Sanitarie, nella loro qualità di titolari del trattamento dei dati, ciascuna per il proprio ambito di competenza, nominano, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 la Ditta Aggiudicataria quale Responsabile del trattamento dei dati personali ed è tenuta a:

- Garantire la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati;
- Garantire la qualità e la quantità dei dati oggetto di trattamento con specifico riferimento ai profili di esattezza, aggiornamento, pertinenza, non eccedenza, rispetto alle finalità di trattamento nonché di completezza (c.d. principio di minimizzazione dei dati);
- Non utilizzare i dati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente connesse agli scopi del presente contratto (c.d. principio di limitazione delle finalità): in caso di accertato inadempimento, il titolare ha facoltà di dare immediata risoluzione al rapporto in essere con la Ditta aggiudicataria inadempiente;
- Raccogliere i dati con modalità che garantiscano la riservatezza degli interessati e conservare i medesimi per un periodo non superiore a quello necessario per le finalità di trattamento, secondo il principio di limitazione della conservazione.

La Ditta aggiudicataria in qualità di Responsabile del trattamento si impegna a procedere al trattamento dei dati oggetto del contratto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Adottare le più opportune misure atte al rispetto dei requisiti del trattamento dei dati personali previste dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, nel rispetto delle eventuali indicazioni dai designanti;
- Predisporre e adottare le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, eventualmente, indicate dal Titolare, dal garante per la protezione dei dati personali e/o dal Comitato Europeo con propria, circolare, risoluzione o qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente denominato;
- Autorizzare i soggetti che procedono al trattamento, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 29 del Regolamento UE 2016/679, secondo la procedura interna della medesima Azienda Sanitaria e, comunque, impegnando i medesimi soggetti autorizzati che non siano eventualmente tenuti al segreto professionale affinché siano tenuti allo stesso livello di riservatezza e segretezza imposto al Titolare;
- Mettere a disposizione dei designanti tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi nascenti dalla designazione.

La designazione a Responsabile del trattamento è da ritenersi valida per tutta la durata del rapporto contrattuale, al termine del quale la Ditta Aggiudicataria è tenuta a restituire i dati



dei quali sia ancora eventualmente in possesso, con divieto di trattenerne copia salvo che ciò non sia previsto da specifiche disposizioni del Titolare.

Ai fini della responsabilità civile si applicano le norme di cui all'art. 82 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 5) Luogo di esecuzione del servizio

I servizi si svolgeranno all'interno dei locali delle Aziende sanitarie e all'esterno.

Indicativamente:

- Inaugurazioni di nuove strutture
- Ampliamenti di strutture esistenti
- Presentazione di progetti aziendali
- Convegni, congressi, workshop, corsi di formazione e seminari
- Manifestazioni fieristiche
- Manifestazioni sportive e eventi particolari
- Allestimento mostre di ogni genere
- Accoglienza di delegazioni straniere
- Cerimonia per donazioni
- Cerimonia per commemorazioni
- Cerimonia di scopertura targhe
- Organizzazione open day
- Punti stampa/conferenze stampa.

Art. 6) Diritti del Committente

Dei lavori svolti dalla Ditta aggiudicataria, le Aziende hanno la concessione illimitata dei diritti di pubblicazione per qualsiasi tipo di utilizzo successivo.

In riferimento al diritto d'autore sui servizi oggetto del presente capitolato, si rimanda a quanto previsto dalla normativa di cui alla Legge n. 633/1941 e s.m.i.

Per le attività oggetto del presente capitolato, trova applicazione la normativa vigente in materia di diritto d'autore, pertanto, spetta in via esclusiva al committente il diritto di riproduzione, spaccio e diffusione.

Le Aziende Sanitarie interessate, in qualità di committenti, concedono, ai sensi della normativa sopra richiamata, alla ditta aggiudicataria, ogni qualvolta ne faccia richiesta, la facoltà di procedere, in via non esclusiva, alla riproduzione, diffusione e spaccio, delle stesse fotografie a riviste e/o editori, nazionali e internazionali che ne facessero richiesta di utilizzo, previa autorizzazione. Le Aziende si riservano la possibilità di richiedere il pagamento di royalties per tale diffusione.

Art. 7) Durata del servizio

Il servizio avrà una durata di due anni decorrenti dalla data che sarà indicata nel contratto.

Le Aziende sanitarie si riservano la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori due anni, anche singolarmente considerati, previo interpello della Ditta aggiudicataria a mezzo posta elettronica.

Durante il periodo di rinnovo, l'attività dovrà essere eseguita alle stesse condizioni e modalità previste in sede di gara, senza che per questo la Ditta aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione



del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Il contratto avrà termine a tutti gli effetti alla sua naturale scadenza, senza alcun obbligo di comunicazione.

Art. 8) Periodo di prova

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di tre mesi a far data dall'inizio effettivo delle attività.

Il periodo di prova s'intende superato se non sia intervenuta comunicazione da parte delle Aziende Sanitarie appaltanti.

Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'impresa in fase di gara, la Stazione appaltante comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con PEC, e di aggiudicare il servizio all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (Art. 1456 Clausola risolutiva espressa).

In tal caso la ditta aggiudicataria:

- dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda interessata;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento dei servizi fino a quel momento eseguiti;
- si vedrà incamerare il deposito cauzionale definitivo, salvo eventuali maggiori oneri

Art. 9) Quantitativi

I quantitativi indicati nella scheda offerta si riferiscono al fabbisogno annuo presunto delle Aziende interessate.

Qualora in corso di esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, la stazione appaltante potrà imporre, ai sensi del comma 12, art. 106, D.lgs. 50/2016, l'esecuzione delle stesse fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

10) Prezzi del servizio

Il corrispettivo spettante alla Ditta aggiudicataria è rappresentato dai prezzi indicati in offerta.

I prezzi indicati nell'offerta sono onnicomprensivi di obblighi, rischi e oneri a carico della Ditta aggiudicataria, dell'organizzazione dei piani di lavoro del personale e di tutto quanto previsto dal presente capitolato e non potrà essere richiesto alcun tipo di rimborso oltre alla concessione illimitata dei diritti di pubblicazione previsti all'art. 6) *Diritti del committente* del presente capitolato.

Ogni spesa inerente e conseguente ai contratti è a carico della Ditta Aggiudicataria.

Art. 11) Revisione prezzi

Per effetto dell'articolo 29 della Legge n. 25 del 28/03/2022, e sino al 31/12/2023, a partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento di inizio del secondo anno contrattuale e quello della decorrenza del contratto.



Art. 12) Referente del servizio

La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo di un Referente del servizio cui fare riferimento per tutte le problematiche che dovessero insorgere. Di tale referente la Ditta dovrà fornire il recapito cellulare per immediata disponibilità dell'incaricato, per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria anche al di fuori delle ore di servizio.

Il Referente, o suo incaricato, dovrà controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni, le attività, i turni, le sostituzioni, nonché predisporre piani di inserimento lavorativo da condividere con il Referente di ogni Azienda per garantire il regolare svolgimento del servizio.

Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni sul servizio svolto circa inadempienze e/o altro, saranno eseguite in contraddittorio con il Referente sopra indicato e andranno regolarmente documentate. Le suddette contestazioni dovranno svolgersi secondo le modalità indicate all'articolo 19) *Penalità* del presente capitolato.

In caso di assenza o impedimento del referente, la Ditta dovrà comunicare tempestivamente il nominativo di un sostituto.

Ciascuna Azienda Sanitaria fornirà alla ditta aggiudicataria il nominativo del proprio incaricato aziendale a cui il referente del servizio della Ditta dovrà rivolgersi direttamente per ogni problema che dovesse insorgere.

Art. 13) Comportamento del personale della Ditta

La condotta del personale utilizzato per l'esecuzione del servizio aggiudicato deve essere sempre improntata al puntuale rispetto delle condizioni definite dal presente capitolato speciale. La Ditta aggiudicataria deve garantire che, durante l'espletamento delle attività, il personale impiegato presenti caratteristiche e adotti comportamenti consoni alle funzioni da svolgere come, in generale:

- possieda buone capacità comunicative e relazionali, nonché una buona comprensione della lingua italiana;
- sia di assoluta fiducia e provata riservatezza nella gestione delle informazioni/notizie riguardanti gli Utenti e nel trattamento dei dati personali e sensibili relativi ad essi;
- prenda disposizioni solo dal proprio responsabile;
- abbia sempre con sé un valido documento di identità personale e si renda riconoscibile mediante cartellino identificativo come stabilito dall'art. 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- vesta in maniera idonea e tenga un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza sia nei confronti degli Utenti che degli altri operatori nonché dei referenti della Stazione Appaltante;
- segnali immediatamente al proprio responsabile diretto nonché agli organi competenti della Stazione Appaltante le eventuali anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
- osservi tutte le norme di sicurezza necessarie per l'espletamento dell'attività assegnata;
- adotti comportamenti conformi a stili di vita corretti, nonché comportamenti atti a ridurre l'impatto ambientale delle attività e lo spreco di risorse;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia.
- consegna immediatamente le cose, qualunque ne sia il valore e stato, rinvenute nell'ambito dei settori, al proprio responsabile diretto che le dovrà consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) o suo incaricato.



La Ditta aggiudicataria è, in ogni caso, responsabile del comportamento tenuto, in orario di servizio, dal personale di cui si avvale per l'esecuzione delle attività, nonché delle eventuali inosservanze alle disposizioni di cui al presente capitolato tecnico da essi eventualmente commesse. È inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi per comportamenti imputabili al proprio personale, durante l'orario di servizio.

Art. 14) Responsabilità

Le Aziende Sanitarie sono esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fossero chiamate a rispondere le Aziende sanitarie, che fin da ora s'intendono sollevate ed indenni da ogni pretesa o molestia.

Art. 15) Acquisto in danno

Qualora le Aziende Sanitarie riscontrassero, anche in sede di primo affidamento, la non conformità del servizio rispetto ai requisiti richiesti e pattuiti e qualora non venissero rispettati i termini di consegna previsti dal presente capitolato, invieranno formale contestazione con specifica delle motivazioni e con invito a conformarsi nel termine che sarà ritenuto congruo.

Inoltre, le Aziende Sanitarie avranno il diritto di acquistare, presso altre ditte, i servizi occorrenti, a danno del fornitore inadempiente; resterà, cioè, a carico dell'inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante alle Aziende a causa dell'inadempienza stessa.

Art. 16) Obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi della ditta

La ditta appaltatrice è tenuta al tassativo e integrale rispetto dell'applicazione per tutti i dipendenti delle condizioni retributive, previdenziali, assicurative e normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di riferimento, compresi i diritti sindacali e la responsabilità civile verso terzi; le imprese cooperative sono tenute al rispetto di quanto sopra, per tutti i dipendenti, soci e non soci, anche in deroga ad eventuali difformi regolamenti interni ai sensi della Legge 142/2001.

A richiesta delle Aziende sanitarie, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a verificare il rispetto degli obblighi suddetti.

Resta comunque inteso che l'Azienda Sanitaria rimane del tutto estranea ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'appaltatore e il personale da questo dipendente, esonerandola da qualsiasi responsabilità in merito.

Art. 17) Obbligo di riservatezza dei dati

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o



predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente alle procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.

Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. n. 51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

Responsabile del trattamento dei dati personali

Con la stipula del contratto di appalto, la ditta, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominata Responsabile del trattamento dei dati, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Con riferimento all'attività di trattamento dei dati personali cui concorre la Ditta, la stessa assicura massima cooperazione e assistenza al fine di consentire la redazione da parte del Titolare della eventuale DPIA e, in ogni caso, garantisce l'applicazione delle azioni di mitigazione previste nella DPIA o comunque ritenute idonee dall'Azienda

La Ditta dovrà garantire all'Azienda, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, l'adozione, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, di ogni misura tecnica ed organizzativa che riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

La Ditta assicura, altresì, la tenuta di apposito registro dei trattamenti che, su richiesta, viene messo a disposizione dell'Azienda e/o dell'Autorità di controllo.



Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'atto di nomina, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Art. 18) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro

Le Aziende Sanitarie, come previsto dall'articolo 26 comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i, forniscono alle ditte partecipanti, in un fascicolo informativo, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tali fascicoli sono disponibili sui siti delle Aziende:

- **Azienda USL di Bologna:** [www.ausl.bologna.it/ sezione informazioni per operatori economici e gare d'appalto – documentazione](http://www.ausl.bologna.it/sezione_informazioni_per_operatori_economici_e_gare_d'appalto_documentazione),
- **Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico S. Orsola Malpighi:** http://www.aosp.bo.it/files/documento_informativo_art26.pdf,
- **Istituto Ortopedico Rizzoli:** <http://www.ior.it/il-rizzoli/servizi-e-uffici/servizio-prevenzione-e-protezione>

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Come previsto dall'art. 26 comma 3-ter del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i, l'AUSL di Bologna in qualità di "soggetto che affida il contratto redige il Documento di Valutazione dei Rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto." Tale documento è allegato al presente capitolato speciale.

L'Azienda USL di Bologna, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e l'Istituto Ortopedico Rizzoli, allegato al contratto di appalto, invieranno alla ditta aggiudicataria, l'eventuale Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) specifico per la propria azienda.

Art.19) Penalità

Il servizio derivante dal presente capitolato speciale sarà monitorato per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all'applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difforni rispetto agli obblighi contrattuali (es.: ritardo nella consegna, non rispondenza all'ordinato, richiamo, ecc....)

Nel caso di inosservanza delle norme del presente disciplinare e per ciascuna carenza rilevata, potranno essere applicate le seguenti penalità, previa contestazione dell'addebito alla Ditta aggiudicataria e rigetto delle sue eventuali giustificazioni ritenute non sufficienti:

- a. in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio, anche parziale, sarà applicata una penale pari al corrispettivo di una giornata intera di lavoro;
- b. in caso di gravi azioni a danno della dignità personale di soggetti da parte di operatori della ditta, verrà applicata una penale di € 1.000,00;
- c. in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con i Servizi delle Aziende sanitarie, sarà applicata una penale pari a € 1.000,00;
- d. in caso di ritardata consegna rispetto al termine indicato verrà applicata una penale pari al 100% dell'importo del servizio. È fatta salva la possibilità da parte Aziende



sanitarie di esercitare, nei confronti della Ditta eventuale richiesta per danni diretti o indiretti;

- e. nel caso in cui all'esito degli audit effettuati dal Titolare del trattamento o da terzi incaricati, le misure tecniche, organizzative e/o di sicurezza adottate dal Responsabile del trattamento e/o Sub-responsabile del trattamento risultino inadeguate o, comunque, vengano riscontrate evidenze di violazioni gravi commesse dal Responsabile del trattamento o Sub-responsabile del trattamento dei dati personali, sarà applicata una penale di € 1.000,00 (*Responsabile trattamento dati – Allegato 2* incluso nella documentazione di gara).

In caso di segnalazioni di inadempimenti, i referenti aziendali o un loro incaricato comunicheranno, nel più breve tempo possibile al rappresentante della Ditta, quanto emerso; i rappresentanti delle due parti effettueranno immediatamente un confronto congiunto con stesura di un apposito verbale. In caso di mancato accertamento per cause direttamente o indirettamente imputabili alla ditta, si darà immediato corso all'applicazione della penale. In tal caso la ditta non potrà sollevare alcuna obiezione.

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata.

La Ditta dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata, che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito.

Resta salva la facoltà della Stazione appaltante, in caso di disservizio, di ricorrere ad altre Ditte per l'effettuazione del servizio. In tal caso, tutti gli oneri saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Ai sensi dell'articolo 113 bis, comma 2, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., le penali dovute per il ritardato adempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 10 % di detto ammontare netto contrattuale.

La Ditta aggiudicataria prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 20) – Modifiche del contratto e subappalto

Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, nei seguenti casi:

- aumento delle attività del servizio;
- applicazione della clausola di revisione prezzi di cui all'art. 11 del capitolato speciale.

La modifica del contratto non supererà l'importo di € 108.000,00 Iva esclusa.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Codice la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.



È ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

- *Art. (...) - Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari*
 1. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...) /CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
 2. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
 3. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

Art. 21) Risoluzione del contratto

L'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere *ipso facto et jure* il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all'art. 108 del Codice e nelle seguenti ipotesi:

- a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art. 1671 c.c.;
- b) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- c) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- d) in caso di cessione del contratto senza comunicazione all'Azienda sanitaria;
- e) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda sanitaria;
- f) qualora l'Azienda capofila notifici n.3 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- g) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza.
- h) in caso di rifiuto del Responsabile del trattamento e Sub-responsabile di consentire l'audit al Titolare del Trattamento (Responsabile trattamento dati – Allegato 2 incluso nella documentazione di gara).

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda Sanitaria applicherà quanto previsto all'art. 110 del Codice.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) l'Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

Art. 22) Recesso dal contratto

Qualora l'impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, le Aziende Sanitarie, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riservano di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione ad altra ditta.

L'Ente Appaltante potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016.



Art. 23) Fatturazione, pagamento, ordini e documenti di trasporto

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Azienda USL di Bologna

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

- AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA
Codice fiscale: 02406911202
Sede Legale: Via Castiglione 29 – 40124 Bologna
- AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI
Codice fiscale: 92038610371
Sede Legale: Via Albertoni, 15 – 40138 Bologna
- ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
Codice Fiscale: 00302030374
Sede Legale: Via di Barbiano 1/10 – 40136 Bologna.

Ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.

Per l'Azienda USL di Bologna

Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato.



In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: bilancio.fattureestere@ausl.bo.it; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.

Per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna

I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:

- indicazione degli estremi dell'ordine (numero, data, sigle dell'operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto),
- indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio.

I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l'articolazione prevista dall'ordine nella sua specificazione in righe d'ordine, importo unitario e importo totale.

Per l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna

Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione dell'ordine completo di anno e numero o, in mancanza, di ogni altro documento idoneo ad individuare la prestazione.

In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: fatture@pec.ior.it

Ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA; pertanto, il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente: *Scissione dei pagamenti – art. 17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).*

L'applicazione dello splyt payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture delle Aziende interessate, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori, telefono n. 051-6079538.

Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

La Ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art. 1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda sanitaria è portatrice.



I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'articolo 3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, le Aziende Sanitarie di cui alla presente gara devono emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 24) Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19/06/2018 della Prefettura di Bologna

Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta sub affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

**Clausola n. 3**

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.



Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

Art. 25) Controversie e Foro competente

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della fornitura/servizio è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria che è parte in causa.

Per accettazione
(firma digitale del Legale Rappresentante)